

SOLUZIONE srl

Servizi per gli enti locali



www.entionline.it

Aggiornamento PERSONALE

Circolare 10 giugno 2016

I vincoli sulle risorse per il trattamento economico accessorio nell'anno 2016 e le posizioni organizzative negli enti senza dirigenti

Nella nostra [circolare Personale 22 gennaio 2016](#), abbiamo illustrato i nuovi vincoli sulle risorse decentrate per l'anno 2016, come introdotti dall'art. 1, comma 236, della [L. n. 208/2015](#), il quale testualmente recita: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."*

Successivamente, con la nostra [circolare Personale 1 aprile 2016](#) abbiamo riportato le prime indicazioni in merito fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato, come da [Circolare MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 23/03/2016](#).

Uno degli aspetti ancora poco chiari, come da noi già evidenziato nella citata [circolare Personale 22 gennaio 2016](#), è rappresentato dalle modalità operative con cui devono essere applicati i predetti vincoli anche alle risorse a carico del bilancio per le posizioni organizzative negli enti senza dirigenti, per effetto dell'art. 11 del [CCNL 31/03/1999](#).

Come ormai assodato, sia la magistratura contabile che la Ragioneria Generale dello Stato concordano sul fatto che i vincoli che vengono posti sull'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, come testualmente previsto dalla norma (prima art. 9, comma 2-bis, del [D.L. n. 78/2010 e s.m.i.](#), ora art. 1, comma 236, della [L. n. 208/2015](#)), riguardino sia le risorse del fondo per la contrattazione decentrata che quelle a carico del bilancio destinate alle posizioni organizzative negli enti privi di posizioni dirigenziali, questo sulla base del principio di diritto espresso dalla [Conti Sezione delle Autonomie con delibera n. 26/2014](#), secondo cui:

“Le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell’art. 11 del CCNL 31/03/1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni (ora dell’art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015)”.

Sul fronte delle modalità attuative di tale principio, tuttavia, esistono due interpretazioni diametralmente diverse:

- la Ragioneria Generale dello Stato (con il [parere prot. n. 63898 del 10/08/2015](#)) ha ritenuto che le risorse del fondo e quelle delle posizioni organizzative vadano considerate distintamente, non potendo viceversa determinare un unico “monte-risorse” da sottoporre a contenimento;

- la Corte dei Conti della Lombardia (con la recente [deliberazione n. 145/2016](#)) ha sostenuto, invece, che, in virtù della disposizione in esame, il peculiare trattamento accessorio di cui beneficiano le posizioni organizzative finirà conseguentemente con l’essere sottoposto al limite generale, in una prospettiva necessariamente “aggregata”.

Nonostante il principio di fondo sia il medesimo, siamo di fronte a due posizioni entrambe corrette e legittime, che tuttavia impattano in modo completamente diverso sul trattamento economico da destinare poi ai singoli dipendenti.

Proviamo ad esaminare meglio nel dettaglio le due modalità di calcolo, esponendo nel contempo i vantaggi e gli svantaggi per ciascuna di esse:

➔ 1) I limiti al trattamento accessorio del personale di cui all’art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 si applicano, distintamente, sia sul fondo per le risorse decentrate che sulle risorse per le posizioni organizzative (tesi del MEF).

In particolare, sia il calcolo del limite rispetto al 2015 che la riduzione proporzionale per la diminuzione del personale in servizio vanno applicati, separatamente, sia sul fondo per la contrattazione integrativa che sulle risorse a carico del bilancio per le posizioni organizzative.

Si ritiene comunque che tra i dipendenti in servizio (così come in caso di cessazione), ai fini del calcolo della decurtazione del fondo per le risorse decentrate in relazione alla diminuzione del personale, debbano essere considerate anche le posizioni organizzative, in quanto, come noto, le medesime trovano finanziamento in tale fondo per altre voci accessorie diverse dalla retribuzione di posizione e di risultato, come l’indennità di comparto e le posizioni economiche orizzontali.

- **Vantaggi:** in caso di diminuzione del personale in servizio (non posizione organizzativa), la decurtazione da applicare al fondo è di importo inferiore in quanto calcolata su un ammontare di risorse più basso (solo sulle risorse decentrate e non anche sulle risorse per le posizioni organizzative).

- **Svantaggi:** l’ente si troverebbe nell’impossibilità di istituire nuove posizioni organizzative o aumentare il valore (sia dell’indennità di posizione che di risultato) di quelle già esistenti, limitando, di fatto, la sua autonomia organizzativa.

➔ 2) I limiti al trattamento accessorio del personale di cui all’art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 vengono applicati sull’intero ammontare delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale, ovvero sul totale derivante da: totale fondo per la contrattazione integrativa + risorse per le posizioni organizzative (tesi della Corte dei conti).

● **Vantaggi:** l'ente potrebbe, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, istituire nuove posizioni organizzative o aumentare il valore (sia dell'indennità di posizione che di risultato) di quelle già esistenti.

● **Svantaggi:** in caso di incremento delle risorse per le posizioni organizzative, deve essere necessariamente ridotto il fondo per le risorse decentrate, generando un impatto negativo sulla produttività destinata agli altri dipendenti.

Inoltre, in caso di diminuzione del personale in servizio (non posizione organizzativa), la decurtazione da applicare al fondo è di importo decisamente più elevato in quanto calcolata su un ammontare di risorse più alto (ovvero, complessivamente, sia sulle risorse decentrate che su quelle a carico del bilancio destinate alle posizioni organizzative). Per evitare che questo incida solamente sul fondo per le risorse decentrate, si dovrebbe necessariamente ipotizzare una riduzione proporzionale anche sulle risorse per le posizioni organizzative.

Diverso è il caso, invece, di cessazione di dipendenti titolari di posizione organizzativa o di riduzione di posizioni organizzative, in cui, paradossalmente, la riduzione delle relative risorse potrebbe assorbire in tutto, o in parte, la riduzione proporzionale da applicare al totale delle risorse per il trattamento economico accessorio.

In attesa della definizione di una linea operativa comune, che ci auspichiamo venga fornita tempestivamente, ai fini della costituzione del fondo per l'anno 2016 ciascun ente, nell'ambito della propria autonomia decisionale, dovrà optare per uno o per l'altro metodo di calcolo, tenendo presente comunque che il risultato finale dovrà essere il medesimo, ovvero che *"l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ...omissis..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015"*.

Riteniamo opportuno infine sottolineare che questo problema non sussiste per gli Enti con dirigenti, nei quali le risorse per le posizioni organizzative (indennità di posizione e di risultato) vengono finanziate all'interno del fondo per le risorse decentrate che, nel complesso, è già soggetto alle limitazioni di cui all'art. 1, comma 236, della Legge di stabilità 2016.

Avvertiamo che è disponibile il software on-line + modulistica per la gestione del **Fondo per la contrattazione decentrata 2016**; clicca sul seguente link per la DEMO:

[Fondo per la contrattazione decentrata](#)

Per ulteriori informazioni potete contattare l'agente di zona o scrivere a servizi@entionline.it oppure telefonare allo 030/2531939.

Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: redazione@entionline.it oppure via fax allo 02/87366244.

Ultime circolari Personale:

Circolare Personale 6 giugno - Notiziario

Circolare Personale 3 giugno - Attribuzione di mansioni superiori

Circolare Personale 30 maggio - Notiziario

Circolare Personale 27 maggio - Ulteriori principi di diritto per la corretta interpretazione dell'art. 93, D.Lgs. n. 163/2006 - Nuovi incentivi per funzioni tecniche e periodo transitorio

Circolare Personale 23 maggio - Notiziario

Circolare Personale 20 maggio – Incarichi dirigenziali ex art. 110, comma 1, del TUEL ed il vincolo di spesa in materia di lavoro flessibile
Circolare Personale 16 maggio – Notiziario
Circolare Personale 13 maggio – Spesa del personale – Chiarimenti applicativi art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006 e contabilità armonizzata
Circolare Personale 9 maggio – Notiziario
Circolare Personale 6 maggio – Il Conto Annuale del personale - Le novità della rilevazione per il 2015
Circolare Personale 2 maggio – Notiziario
Circolare Personale 29 aprile – Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero – Integrazione dell'Accordo Collettivo Nazionale del 19/09/2002
Circolare Personale 22 aprile – La Relazione allegata al Conto annuale 2015
Circolare Personale 18 aprile – Notiziario
Circolare Pers. 15 aprile – Tempistica approvazione progetti produttività e destinazione risorse variabili ex art. 15, comma 5, CCNL 1/4/1999
Circolare Personale 11 aprile – Notiziario
Circolare Pers. 8 aprile – Niente incentivi per attività di progettazione lavori manutenzione straordinaria
Circolare Personale 4 aprile – Notiziario
Circolare Personale 1 aprile – Le istruzioni della RGS sui vincoli al fondo per le risorse decentrate – 2016
Circolare Personale 21 marzo – Notiziario
Circolare Personale 18 marzo – Utilizzo economie fondo risorse decentrate anno precedente
Circolare Personale 14 marzo – Notiziario
Circolare Pers. 11 marzo – Fabbisogno triennale e contenimento spesa del personale Triennio 2016-2018